

Roma, 3 giugno 2015

COMUNICATO UFFICIALE N. 138 – ANNO SPORTIVO 2014 - 2015

Prot. n. 2575

Il giudice sportivo nazionale

A seguito di rinuncia alla gara del 30 maggio 2015 CUS Cagliari – CHL San Vito Romano, da parte della Società CHL San Vito Romano commina alla medesima le seguenti sanzioni ai sensi dell'art. 74 comma 1 del Regolamento di Giustizia e vista la Circolare FIH n. 3 sulla determinazione delle sanzioni pecuniarie, precisando che non è pervenuta alcuna giustificazione da parte della Società CHL San Vito Romano:

- perdita della gara con punteggio 0-2 in favore della Società CUS Cagliari;
- penalizzazione di due punti in classifica;
- ammenda € 1.144,00 come da parametri Federali fissati per l'anno 2014/2015 sulla base del calcolo ("importi ipotetici") pari al doppio delle tariffe più convenienti in vigore sui voli di riferimento (voli low cost ryanair – tariffa a/r 44,00 x 13= 572,00).
- Indennizzo da corrispondere alla Società CUS Cagliari pari ad € 1.000,00

Il Giudice Sportivo Nazionale
fto Avv. Catucci Roberto

